

dicherà secondo il testo che sembrerà potersi applicare allo stato della legislazione.

Se il caso, non espressamente previsto, non si trovi in un testo che gli si applichi per analogia, il giudice deciderà per *interpretazione approfondita*.

Ora si parli d'analogia, si parli di interpretazione approfondita, sostanza si è che l'una e l'altra (assomanti al medesimo concetto sistematico), avrebbero condotto a repressione dell'insana barbarie. A maggior ragione dobbiamo reprimerla noi.

Pel *quantum* soccorre l'art. 50 Legge organica: lo Seck intende in

certo qual modo che il Governo italiano punisca fatti consimili, non intenderebbe, oggi almeno, la pesantezza concreta dei tre anni che la nostra legge infligge come minimo.

Sicché tutto ciò tenuto presente, e che la pena va intonata alla mentalità di codesti primitivi ad all'evoluzione appena iniziata verso concezioni migliori di vita, la Corte ravvisa che un anno di reclusione sia rispondente al caso.

« Se fossi stato ucciso, sarei stato evirato anch'io; ho fatto quel che il galla avrebbe egli fatto su di me ».

E questa è dolorosa realtà concreta.

P. q. m. ecc.

## SENTENZE

### DELLE CORTI DI APPELLO, DEI TRIBUNALI, DEI PRETORI E DI GIUDICI SPECIALI

**Falso giuramento della parte** - **Giuramento decisivo** - **Successiva sentenza che esclude l'ammissione del giuramento già prestato** - **Irrilevanza.** - (C. p. art. 371). Trib. di Busto Arsizio 21 febbraio 1939. Pres. LUANGELI; est. FAVAZZI. App. *Armiraglio*.

*Il reato di falso giuramento della parte in giudizio civile (nella specie: per avere prestato un falso giuramento decisivo) non viene meno se successivamente il giudice civile in grado di impugnazione riformi la sentenza che aveva ammesso il giuramento, escludendo l'ammissione di tale mezzo istruttorio.*

*Omissis.* - La difesa sostiene in questa sede che, a seguito della completa riforma della sentenza interlocutoria del Pretore, il falso giuramento dell'Armiraglio ha perduto il

suo carattere di falso antiggiuridico penalmente punibile. L'assunto è, a parere del Collegio, infondato.

Data l'enorme importanza del giuramento quale mezzo di prova legale, specie nella forma decisoria per la sua singolare efficacia nella decisione della lite, sembra al Collegio che la oggettività giuridica del delitto in esame debba ravvisarsi nella lesione dell'interesse statale al normale andamento della funzione giurisdizionale il cui scopo è la definizione dei rapporti secondo la verità: da ciò un imperioso quanto necessario dovere di veridicità, imposto alla parte, dalla cui violazione, astraendo dalla possibilità in concreto di nocimento, si ha la lesione dell'interesse predetto.

È, pertanto, che in un secondo tempo, per effetto di altro atto di

autorità giudiziaria, il provvedimento che ammise il giuramento venga per un qualsiasi motivo posto nel nulla non può avere rilevanza.

Che in tale caso, non alla condotta turbatrice dell'amministrazione della giustizia nel corso della lite si avrebbe riguardo, ma alla possibilità, per virtù del nuovo provvedimento esclusa, di effettive conseguenze dannose derivanti dalla falsa prestazione del giuramento. A tale conseguenza perviene chi, in dottrina (Lessoni) considera la norma penale a garanzia del sistema probatorio nella sua efficacia sostanziale e definitiva.

Ma il Collegio osserva, in aggiunta a quanto già considerato, come in tal maniera si farebbe dipendere da un avvenimento futuro ed incerto — nella specie la riforma o meno della sentenza interlocutoria — la punibilità dell'attività illecita della parte in giudizio civile, cui si darebbe la possibilità di introdurre nel giudizio un elemento di prova potenzialmente dannoso rimanendo impunita la sua malafede in forza dell'eventuale riforma della sentenza che ammise il giuramento. Da ultimo, rilievo che si fa ad abbondanza ferma restando la tesi difesa in sentenza, il Collegio osserva che nella specie, dalla falsa prestazione del giuramento derivarono ulteriori e dannose conseguenze perché esso formò base della sentenza definitiva del Pretore che assolse l'Armiraglio dalle domande del Petazzi. *Omissis.*

P. q. m., ecc.

**Difesa della razza** - **Divieto di assumere domestici ariani** - **Famiglie miste** - **Applicabilità del divieto** - **Domestico assunto da membro della famiglia di razza ariana** - **Irrilevanza.** (R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728 art. 12). Pret. di Trieste ud. 21 marzo 1939. Pret. Rossi. Imp. [redacted]

*Il divieto stabilito dall'art. 12 del R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728 per gli ebrei o considerati tali ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, di tenere domestici ariani alle loro dipendenze, comprende anche le famiglie miste, che, ai sensi della circolare in data 22 dicembre 1938 del Ministero dell'Interno, possono essere, caso per caso, a giudizio insindacabile dell'autorità di P. S., autorizzate per speciali motivi a tenere alle loro dipendenze domestici ariani.*

*L'art. 12 della legge predetta, nell'ensare la locuzione « alle proprie dipendenze » non si riferisce ad un rapporto giuridico, ma semplicemente ad una relazione di fatto; onde risponde della contravvenzione il capo non ariano di una famiglia mista anche se la domestica ariana è stata assunta in servizio dalla moglie ariana.*

In data 11 marzo 1939 la locale autorità di P. S. avendo accertato che l'ebreo Mari Aldo continuava a tenere nella propria abitazione come domestica alle sue dipendenze la cittadina di razza ariana Gallesi Antonia, senza avere chiesto ed ottenuto dalla locale competente autorità di P. S. l'autorizzazione necessaria, in quanto egli appartiene alla razza ebraica, lo denunciava quale responsabile della contravvenzione all'articolo 12 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, a rispondere della quale veniva rinviato al nostro giudizio.

Al dibattimento egli si giustificava assumendo che la Gallesi era stata assunta come domestica dalla di lui

2

64

64

2

moglie Albina, cittadina di razza ariana, e che non prestava a lui quasi nessun servizio, essendo egli, per ragioni di lavoro, costretto a stare tutto il giorno fuori dalla comune casa di abitazione.

Esibiva il foglio di avvenuta notifica fatta a nome di sua moglie in data 7 marzo 1939 al locale Ufficio anagrafe della Galesi come domestica.

Costei confermava tali circostanze ed il verbalizzante agente di P. S. Vanacore l'appartenenza alla razza ariana della moglie e del figlio dell'imputato.

Tali risultanze non giustificano né rendono accoglibili le conclusioni di assoluzione dell'imputato prese dal P. M. e dal difensore.

Infatti il divieto assoluto stabilito dall'art. 12 della legge in applicazione per gli ebrei, o tali considerati a sensi dell'art. 8 della stessa legge, di tenere domestici ariani alle loro dipendenze, comprende anche le famiglie miste, cioè quelle in cui uno dei coniugi o degli altri componenti appartenga alla razza ariana, ed è stato in favore di tali famiglie mitigato dalla successiva circolare emanata dal Ministero degli Interni per l'applicazione di tale legge, nel senso che esse possono essere, caso per caso, a giudizio insindacabile della autorità di P. S., autorizzate, per speciali motivi da valutarsi da questa, a tenere alle loro dipendenze domestici ariani. Ma tale autorizzazione non è stata mai chiesta, né tampoco concessa dalla locale autorità di P. S. alla famiglia dell'imputato e pertanto questa, sebbene soltanto il marito appartenga alla razza ebraica, e la moglie ed il figlio invece a quella ariana, non potevano assolutamente tenere al loro servizio, come domestica la Galesi, cittadina italiana di razza ariana.

Dall'infrazione a tale assoluto di-

vieta deve certamente rispondere il coniuge di razza ebraica, essendo l'appartenenza a tale razza da considerare elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 12 della legge, in applicazione del quale pertanto, nella specie, deve rispondere il prevenuto perché egli come marito, alla stregua dei più elementari principi che regolano l'istituto della famiglia, va considerato come capo di essa e i domestici che a questa prestano servizio sono da ritenere alle sue dipendenze. In vano egli, per eludere l'osservanza del suddetto divieto, ha escogitato l'astuta finzione di far notificare la Galesi all'Ufficio Anagrafe, appena il giorno prima che gli venisse contestata la contravvenzione, come domestica alle dipendenze di sua moglie. Tale espediente non può certamente distruggere la regola secondo la quale i domestici sono da considerare alle dipendenze del marito come capo di famiglia, e debbono venire da lui retribuiti, nonostante appaiano assunti in servizio dall'altro coniuge, né tanto meno, secondo il testo e lo spirito della legge in esame, può esimerlo dalla responsabilità penale in ordine alla contravvenzione ascrittagli.

Invero, il testo dell'art. 12 vieta agli ebrei, o da considerare tali, di tenere alle loro dipendenze, domestici ariani. Ed è regola elementare dell'ermeneutica legale che la legge penale nelle incriminazioni previste dalle singole sue disposizioni non enunzi giammai concetti giuridici che potrebbero non essere compresi da tutti, bensì delle relazioni di mero fatto universalmente comprensibili. Orbene, il testo in esame e la necessità alla quale esso appare ispirato — di abituare da un canto una categoria razziale d'individui che han sempre sfuggito il lavoro manuale, di adattarsi anche ai

lavori domestici, e di evitare d'altro canto che l'onesto lavoro di appartenenti ad una razza preminente venga sfruttato da una razza inferiore nel campo dei lavori servili — nello adoperare la locuzione in esso espressa, non intende affatto enunziare il concetto di una dipendenza vera e propria nel senso giuridico di assunzione al lavoro, ma semplicemente una relazione di mero fatto concretantesi in una prestazione di lavori domestici ed evitare che cittadini di razza ariana prestino dei lavori domestici ad appartenenti alla razza ebraica, appaiano o no da questi assunti in servizio.

Ora, nella specie, è risultato con certezza assoluta che la cittadina ariana Galesi Antonia era stata assunta quale domestica a servizio della famiglia del giudeo Mari, e prestava anche a questi i suoi servizi, nonostante il divieto dell'art. 12 della legge in applicazione.

Devesi pertanto in ordine a tale ascritta contravvenzione affermare la responsabilità penale del giudicabile.

Congrua pena da infliggergli si ravvisa quella di lire 2000 di ammenda, della quale il Pretore non ritiene di dovere di ufficio sospendere l'esecuzione in considerazione che la assoluta mancanza di motivi che potessero indurre il Mari a servirsi per i lavori domestici di una cameriera cittadina di razza ariana ed il disprezzo da lui apertamente manifestato contro un assoluto divieto sancito dalle recentissime leggi opportunamente adottate per la difesa della nostra razza, rendono necessaria una repressione, che, se vuol essere efficace ed ammonitrice, non può essere affievolita con la concessione di immeritati benefici.

Le spese seguono la condanna.

P. q. m. ecc.